



ANNO duemilaundici

DELIBERAZIONE N. 14

COMUNE DI BORZONASCA

Provincia di Genova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione

- seduta -

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) - APPROVAZIONE MODIFICHE

L'anno duemilaundici addì trenta del mese di marzo alle ore 17:30 nella sala delle adunanze presso la Sede Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N	Cognome e Nome	Pres./Ass.
1	MASCHIO GIUSEPPINO	P
2	SIGNAIGO FRANCO	P
3	BO MARINA	P
4	DESCHMANN RITA	P
5	BOTTO STEFANO	P
6	COSTA GIAMPAOLO	P
7	CHIESA STEFANO	P
8	LUGO SABRINA	P
9	FERRETTI ANGELO	P
10	CADEMARTORI ANDREA	P
11	BIGGIO LUCA	P
12	SBARBORO MARIA GRAZIA	P
13	CHIESA PAOLO	P
TOTALE presenti n. 13		TOTALE assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dott. GIOACCHINO VITALE, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assessori esterni:

GIANMARCO CROVO	P
-----------------	---

senza diritto di voto, ai sensi dell'art. 28 comma 5, del vigente statuto del Comune di Borzonasca

Il Sig. GIUSEPPINO MASCHIO, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuto

legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) - APPROVAZIONE
MODIFICHE**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato in data 23.03.1999 con delibera di Consiglio Comunale n. 192 successivamente modificato e integrato con delibere di Consiglio Comunale n. 12 del 28.03.2003 e n. 31 del 31.03.2005;

VISTO il D.Lgs n. 504 del 30.12.1992;

VISTO il D.Lgs n. 446 del 15.12.1997;

VISTO l'art. 1, comma 4-ter, D.L. n. 16/1993, convertito in Legge n. 75/1993;

RICHIAMATO l'art. 1 del Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008, convertito in Legge n. 126 del 24 luglio 2008, il quale introduce, a decorrere dal 2008, l'esclusione dall'imposta comunale sugli immobili delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;

RITENUTO necessario intervenire su alcune norme del suddetto regolamento sia allo scopo di semplificare e razionalizzare gli adempimenti inerenti le fattispecie regolamentate, sia per disciplinare le modalità applicative dell'imposta alla luce delle norme legislative e dell'evolversi della relativa prassi giurisprudenziale interpretativa ed operativa;

RITENUTO di dovere adeguare il vigente regolamento;

VISTA la bozza di integrazione al Regolamento ICI, predisposta dall'Ufficio Tributi;

Udita la relazione introduttiva del Sindaco sui contenuti del provvedimento, cui è seguito il dibattito riassunto nel documento (Allegato B)

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla proposta di delibera in esame, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000);

Dopo di che il Consiglio Comunale con voti n. 11 favorevoli, n. 2 contrari (Consigliere Cademartori Andrea, Biggio Luca), essendo n. 13 i Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di approvare le modifiche del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 192 del 23.03.1999, successivamente integrate e modificate, come evidenziato nel testo allegato SUB A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. Di dare atto che il testo del Regolamento di cui al precedente punto 1) entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2011;

Dopo di che il Consiglio Comunale con voti n. 11 favorevoli, n. 2 contrari (Consigliere Cademartori Andrea, Biggio Luca), essendo n. 13 i Consiglieri presenti e votanti;

DICHIARA

Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del T.U. Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.LGS 267/2000).

Al Regolamento ICI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30/03/2011

Articolo 3 bis - Pertinenze dell'abitazione principale

1. Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (limitatamente ad una cantina o una soffitta o un magazzino o una solana) e un ulteriore immobile di cat. C/6 (autorimessa o box auto o posto auto), destinate ed effettivamente utilizzate a servizio dell'abitazione principale. In alternativa ad una delle predette categorie (C/2 o C/6) potrà essere considerata pertinenza n. 1 immobile classato nella categoria C/7 (tettoie chiuse o aperte), purchè gli immobili di cui si richiede l'esenzione siano ubicati entro la distanza massima di 500 metri dall'abitazione principale;
2. La predetta agevolazione è subordinata alla presentazione da parte del soggetto passivo di imposta di apposita richiesta/comunicazione entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo all'anno d'imposta per cui intende usufruirne;
1. La predetta richiesta/comunicazione non deve essere ripetuta per gli anni successivi, ferma restando la sussistenza degli stessi requisiti.

Articolo 5 bis - Fabbricati inagibili o inabitabili.

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni con obbligo di relativa dichiarazione ICI.
1. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia.
1. Si considerano tuttavia inagibili o inabitabili, semprechè non utilizzati, gli immobili sottoposti ad intervento di manutenzione straordinaria regolarmente autorizzato dagli uffici competenti del Comune per il periodo che va dalla data di inizio lavori alla data di ultimazione degli stessi oppure, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato.
1. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione.
1. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
 - da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva , allegando idonea documentazione fotografica;
 - con relazione tecnica redatta da un professionista incaricato dal proprietario. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.
6. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui la dichiarazione sostitutiva viene resa dal contribuente e presentata all'Ufficio Tributi.

Articolo 5 ter- Fabbricati rurali.

Non sono soggetti all'imposta i fabbricati o porzione di fabbricati destinati all'edilizia abitativa, riconosciuti fiscalmente rurali, purchè vengano soddisfatte integralmente tutte le seguenti condizioni:

- a) Il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:
 - 1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta;
 - 2) dal affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile è asservito;
 - 3) dai familiari conviventi risultanti dalla certificazione anagrafica; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
 - 4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;
 - 5) da uno sei soci o amministratori delle società agricole di cui all'art. 2 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n.99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;

I soggetti di cui ai punti 1),2), 5) devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della Legge 29 dicembre 1993, n.580;

- a) Il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere una superficie non inferiore a 3000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con l'attribuzione di reddito agrario, essendo il terreno ubicato in Comune considerato montano aia sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 31.01.1994 n.97;
- a) Il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
- a) I fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, non possono comunque essere riconosciuti rurali.

Si riconosce inoltre carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento della attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice Civile espressamente previste dall'art. 32 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917, in particolare destinate:

- a) Alla protezione delle piante;
- b) Alla conservazione dei prodotti agricoli;
- c) Alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
- d) All'allevamento ed al ricovero degli animali;
- e) All'agriturismo in conformità a quanto previsto dalla legge 20.02.2006, n. 96.

Si precisa che se non viene esercitata da nessuno l'attività agricola sul terreno, gli agricoltori in pensione non avranno diritto ad alcuna esenzione per gli immobili strumentali.

Articolo 6 – Gestione riscossione.

Il vigente articolo viene integrato dai seguenti punti:

3. La riscossione dei tributi comunali, non pagati autonomamente dal debitore, è effettuata mediante ruolo esecutivo o, qualora sia più conveniente, con emissione di decreto ingiuntivo previsto dal r.d. n. 639/1910, nei termini stabiliti dalla legge.

Per economicità dell'azione amministrativa, il comune non emette atti di accertamento per il recupero di imposta o di sanzioni pecuniarie e non dispone il rimborso, fino all'importo di 12,00 euro, per singolo anno di imposta.

Articolo 14 – Entrata in vigore.

L'articolo 14 viene soppresso nella sua denominazione e viene sostituito dalla nuova definizione :

Articolo 14 “Funzionamento Ufficio Tributi”

In sede di approvazione del Bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 3 comma 57, Legge 23.12.1996, n. 662, una percentuale del gettito dell'imposta comunale sugli immobili verrà destinata al funzionamento dell'Ufficio Tributi. (Art. 59, comma 1, lettera P del D. Lgs. 446/97).

Articolo 15 – Entrata in vigore.

Le succitate modifiche regolamentari entreranno in vigore dal 01 gennaio 2011.

Riassunto Dibattito Consiliare (Allegato B)

Il Consigliere Andrea Cademartori lamenta la mancanza di chiarezza es. art. 5 bis;

Il Sindaco spiega che al comma 1 viene prevista la riduzione del 50% dell'ICI per i fabbricati inagibili o inabitabili. I commi successivi spiegano cosa si intende per inabitabilità o inagibilità e le varie casistiche.

**Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) - APPROVAZIONE MODIFICHE**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 14-03-2011

Il Responsabile del servizio
F.to **BACIGALUPO MARCO**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 14-03-2011

Il Responsabile del servizio
F.to **VITALE GIOACCHINO**

Del che si è redatto il presente verbale che all'originale viene sottoscritto da:

Il Sindaco
F.to GIUSEPPINO MASCHIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. GIOACCHINO VITALE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è pubblicata il giorno 29-04-2011 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Borzonasca, li 29-04-2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. GIOACCHINO VITALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE,

Borzonasca, li 29-04-2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. GIOACCHINO VITALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Borzonasca, li 16-05-2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. GIOACCHINO VITALE